



Città di Vigevano

Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate

Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate

Determinazione del Registro Generale

N. 407 / 2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E I. PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA, CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - CON ESCLUSIONE DELL'EX CANONE RICOGNITORIO E NON RICOGNITORIO. MANCATA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EX ART. 33, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E I.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 29.6.2021 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico dirigenziale per il Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate;

Verificata, pertanto, la propria competenza a sottoscrivere il presente atto;

Premesso che

con delibera di Consiglio Comunale n. 58/2021 del 29.7.2021 è stato deciso di affidare in concessione il "servizio di accertamento e riscossione canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale" per un periodo di anni 5 (cinque) dall'1.2.2022 all'1.2.2027;

Atteso che:

- con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1692 del 9.12.2021, che qui integralmente si richiama, è stata avviata la procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm. e i. per l'affidamento "dei servizi gestione, accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria (compresa la materiale affissione dei manifesti) e canone mercatale - con esclusione dell'ex canone ricognitorio e non ricognitorio";

Considerato che:

1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 26.7.2018 il Comune di Vigevano aveva deliberato di avvalersi delle attività della Centrale di Committenza Garlasco, istituita presso il Comune di Garlasco, nelle more della stipulazione di apposita convenzione, per lo svolgimento di urgenti procedure di gara per conto del Comune di Vigevano, tra cui questa in argomento;

2. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 9.1.2019, il Comune di Vigevano ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione della C.d.C. Garlasco in forma aggregata tra enti, volta a garantire la gestione associata delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

3. in data 25.5.2019 la convenzione è stata sottoscritta tra tutti gli enti;

4. la procedura *de qua* si è svolta nell'ambito della predetta convenzione;

Rilevato che:

- in data 7.2.2022, acquisita al P.G. di questo Ente con il n.ro 8276, perveniva da parte di uno degli operatori partecipanti alla gara in oggetto, comunicazione con richiesta motivata di revisione del punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice alla propria offerta tecnica in relazione al sub-criterio di valutazione "*struttura organizzativa dell'azienda (logistica, struttura ufficio, dotazione strumentale)*";

- l'8.2.2022 con propria nota - P.G. n. 8761 - il R.U.P. inoltrava richiesta di chiarimenti al "R.U.P. di gara" e, contestualmente, alla Centrale unica di Committenza di Garlasco (PV);

- in data 8.3.2022, acquisita al P.G. di questo Ente con il n.ro 16280, perveniva risposta a firma del "R.U.P. di gara" in cui quest'ultima, affermando che "*la valutazione della Commissione non presenta, in base alla documentazione esaminata, aspetti di erronea interpretazione della portata del sub criterio sopra indicato*", concludeva che "*la questione potrebbe essere rimessa all'attenzione del TAR Lombardia (ove (...) decidesse di promuovere ricorso)*";

- successivamente il 9.3.2022, acquisita al P.G. di questo Ente con il n.ro 16479, il Comune di Garlasco inviava "*Proposta di aggiudicazione della gara per affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, Canone Unico Patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale. CIG 9020562340*";

- il 10.3.2022 con nota P.G. n. 16961, a firma del sottoscritto Dirigente e del Responsabile Unico del Procedimento, veniva richiesto ex articolo 33, comma 1, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e i. al "R.U.P. di gara", l'invio dei verbali di gara contenenti la proposta di aggiudicazione, nonché le offerte tecniche presentate dagli operatori che avevano partecipato alla precitata procedura per concludere, laddove se ne fossero ravvisati i presupposti, secondo quanto previsto dal predetto art. 33, il procedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione;

- detta documentazione veniva, via mail, tempestivamente trasmessa il 10.3.2022;

- in data 15.3.2022 con nota P.G. n. 17900 il R.U.P., per le motivazioni di cui alla detta nota e che nel presente atto si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale, esprimeva parere negativo in merito all'approvazione della proposta di aggiudicazione, richiedendo contemporaneamente, vertendosi, nella specie, in una "*ipotesi in cui la Commissione di gara deve essere riconvocata a seguito dell'emersione di errori (...) nell'operato della (...) medesima*" (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2293 del 30.5.2016), senza indugio la riconvocazione della Commissione giudicatrice e demandando tale compito al "RUP di gara";

- che detta riconvocazione era finalizzata alla rivalutazione da parte del seggio di gara, *in parte qua*, delle offerte tecniche, alla luce delle specifiche contenute nelle relative relazioni descrittive, ricalcolando eventualmente i punteggi attribuiti alle voci corrispondenti ad alcun sub-criteri di valutazione ed, in particolare: "*struttura organizzativa dell'azienda (logistica, struttura ufficio, dotazione strumentale)*", "*Modalità di gestione del contenzioso*" e "*Specifiche del portale e delle sue caratteristiche*";

- che la direttiva del R.U.P. era adottata sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che ammette pacificamente che "*sino al momento dell'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante può sempre riesaminare il procedimento di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verificatesi, senza che ciò costituisca manifestazione, in senso tecnico, del potere di autotutela, il quale, avendo natura di atto di secondo grado, presuppone esaurita la precedente fase procedimentale con l'intervenuta adozione del provvedimento conclusivo della stessa*" (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2018, n. 5863);

- che il "RUP di Gara" non dava esecuzione, per tempo, a quanto disposto dal R.U.P., salvo inviare solo in data 4.4.2022 alla sottoscritta, acquisita al P.G. di questo Ente con il n.ro 23024, nell'imminente scadenza del termine (**9.4.2022**) di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e i., che prevede perentoriamente che, decorsi 30 gg. dalla sua ricezione, la *"proposta di aggiudicazione si intende approvata"*, nota interlocutoria in cui manifestava la *"disponibilità a riconvocare la Commissione di gara, nel rispetto delle indicazioni che vorrà fornirmi."*;

Rilevato che:

- al R.U.P. compete *"indubbiamente anche il controllo dell'attività della commissione aggiudicatrice"* e *"nelle gare da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non v'è dubbio che spetti al RUP in ogni caso il ruolo di "filtro" tra le valutazioni tecniche della commissione (...) e le scelte della stazione appaltante."* (Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con sentenza n. 26 del 29.11.2021);

- *"Dal quadro normativo (...) emerge una chiara ripartizione di compiti e funzioni tra la commissione, a cui è rimessa la valutazione del merito delle proposte con l'attribuzione del relativo punteggio, e la Stazione appaltante che, invece, svolge controlli in ordine alla legittimità della procedura, anche verificando l'operato della Commissione, ma senza tuttavia potersi sostituire alle sue valutazioni di merito."* (T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 5.1.2021, n. 58);

- che in ragione di ciò, ovvero del fatto *"che la valutazione delle offerte sia rimessa in via esclusiva alla Commissione e non possa essere surrogata dalla stazione appaltante che, al più, potrebbe formulare rilievi e stimolare un riesame della valutazione condotta, ma giammai provvedere in sostituzione di essa, ponendosi altrimenti nel nulla le stesse garanzie di professionalità prescritte dal codice."* (T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 5.1.2021, n. 58), con nota P.G. n. 17900 del 15.3 u.s. il R.U.P. aveva sollecitato senza indugio la riconvocazione della Commissione giudicatrice, demandando tale onere al "RUP di gara";

Ravvisato che il "RUP di Gara", per imprecisati motivi, non ha dato tempestivamente esecuzione, così come richiesto, alle direttive impartite dal R.U.P., allorquando avrebbe dovuto riconvocare senza esitazione il seggio di gara, essendo a ciò stata invitata a far data dal 15.3.2022 con lettera P.G. n. 17900;

Considerato, pertanto, che in mancanza della riconvocazione della Commissione giudicatrice, che avrebbe dovuto, *in parte qua*, rivalutare le offerte tecniche, alla luce delle specifiche contenute nelle relative relazioni descrittive, ricalcolando eventualmente i punteggi attribuiti ad alcuni *sub*-criteri di valutazione, la sottoscritta Dirigente ritiene di non poter dar corso all'approvazione della *"Proposta di aggiudicazione della gara per affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, Canone Unico Patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale. CIG 9020562340."* pervenuta il 9.3.2022 ed acquisita al P.G. di questo Ente con il n.ro 16479, posto che non stati offerti dalla Centrale unica di Committenza di Garlasco (*rectius* dalla Commissione di gara) valutazioni ulteriori o elementi di fatto tali da superare le argomentazioni contenute nella nota P.G. n. 17900 del 15.3 u.s., con cui il R.U.P. ha espresso parere negativo in merito all'approvazione della precitata proposta sulla scorta di quanto era emerso in sede di controllo sulle attività compiute dalla Commissione;

Ribadito che il R.U.P. nell'esercizio dei poteri enunciati dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con sentenza n. 26 del 29.11.2021 ha il potere di riconvocazione della commissione laddove *"in sede di controllo sulle attività compiute emergano errori o lacune tali da imporre una rinnovazione delle valutazioni."* e che la giurisprudenza amministrativa ammette pacificamente che *"sino al momento dell'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante può sempre riesaminare il procedimento di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verificatesi, senza che ciò costituisca manifestazione, in senso tecnico, del potere di autotutela, il quale, avendo natura di atto di secondo grado, presuppone esaurita la precedente fase"*

procedimentale con l'intervenuta adozione del provvedimento conclusivo della stessa" (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2018, n. 5863);

Riscontrato che, alla luce di quanto finora dedotto ed argomentato, nonché di quello che è stato evidenziato dal R.U.P. nella nota P.G. n. 17900 del 15.3.2022, risulta che i giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice rispetto ai *sub*-criteri di valutazione di cui si discute, siano affetti da vizi di irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6637; V, 16 novembre 2018, n. 6464; V, 18 dicembre 2017, n. 5934; III, 24 ottobre 2017, n. 4901; V, 16 gennaio 2017, n. 99; III, 25 novembre 2016, n. 4994), tali da precludere alla sottoscritta di ricostruire sulla base di quali elementi le corrispondenti valutazioni siano state formulate;

Verificato, altresì, che:

- *"L'art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, nell'ambito dei controlli sugli atti delle procedure di affidamento, prevede che la proposta di aggiudicazione venga sottoposta ad approvazione previa verifica della proposta medesima da parte dell'organo competente da individuarsi nella competente struttura dirigenziale della stazione appaltante, trattandosi di un atto che rientra nelle competenze del soggetto che ha poteri gestionali nell'ambito dell'ente appaltante."* (T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 21.9.2020, n. 320);

- che *"La proposta di aggiudicazione fa nascere in capo all'interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del relativo procedimento, di talché le garanzie procedurali previste dalla [L. 7 agosto 1990, n. 241](#), non trovano applicazione in relazione alla stessa. Pertanto, ai fini del ritiro della proposta di aggiudicazione, non vi è obbligo di avviso di avvio del procedimento né, tantomeno, la revoca della proposta di aggiudicazione è soggetta ad un particolare aggravio motivazionale rispetto al contenuto minimo prescritto dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 ed all'obbligo di comparazione tra l'interesse pubblico e quello privato per difetto di una situazione di affidamento degna di tutela, non trovando applicazione, quindi, la disciplina dettata dagli art. 21-quinquies e 21-nonies della [L. n. 241 del 1990](#)."* (T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 21.9.2020, n. 320);

- che *"L'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016 non contempla più l'atto di aggiudicazione provvisoria distinguendo solo tra la 'proposta di aggiudicazione', che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e l'aggiudicazione' tout court che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione. Quindi, nel nuovo Codice degli appalti, la proposta di "aggiudicazione" costituisce un atto endoprocedimentale e, come tale, non soggetto ad autonoma impugnazione."* (T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 21.9.2020, n. 320);

Visti:

- l'art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm. e i.;

- l'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm. e i.;

- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto del Comune di Vigevano;

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19.12.2016;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.3.2022: *"Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati"*;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 29.12.2021: *"Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione provvisoria dei fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2022"*;

Viste, altresì:

- la richiesta motivata di revisione del punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice pervenuta il 7.2.2022, acquisita al P.G. di questo Ente con il n.ro 8276, da parte di uno degli operatori partecipanti alla gara in oggetto;

- la nota del "RUP di Gara" in data 8.3.2022, acquisita al P.G. di questo Ente con il n.ro 16280;

- la "Proposta di aggiudicazione della gara per affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, Canone Unico Patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale. CIG 9020562340." pervenuta il 9.3.2022, acquisita al P.G. di questo Ente con il n.ro 16479;
- la nota del R.U.P. del 15.3.2022 P.G. n. 17900;
- la nota del "RUP di Gara" del 4.4.2022, acquisita al P.G. di questo Ente con il n.ro 23024;

Richiamata ob relationem, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma e, della L. n. 241/1990, che così recita, "Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama." la nota P.G. n. 17900 del 15.3.2022 a firma del R.U.P., con cui la stessa esprimeva parere negativo all'approvazione della proposta di aggiudicazione, richiedendo contemporaneamente, senza indugio la riconvocazione della Commissione giudicatrice e demandando tale compito al "RUP di gara";

Ritenuto, pertanto, per quanto finora esposto:

a) di non dar corso all'approvazione della "Proposta di aggiudicazione della gara per affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, Canone Unico Patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale. CIG 9020562340." pervenuta il 9.3.2022 ed acquisita al P.G. di questo Ente con il n.ro 16479, posto che non stati offerti dalla Centrale unica di Committenza di Garlasco (*rectius* dalla Commissione di gara) valutazioni ulteriori o elementi di fatto tali da superare le argomentazioni contenute nella nota P.G. n. 17900 del 15.3 u.s., con cui il R.U.P. ha espresso parere negativo in merito all'approvazione della precitata proposta sulla scorta di quanto era emerso in sede di controllo sulle attività compiute dalla Commissione;

b) di procedere, conseguentemente alla riedizione, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del Codice dei Contratti, della procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 95, 133 c. 8 e 173 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, per l'affidamento "dei servizi gestione, accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria (compresa la materiale affissione dei manifesti) e canone mercatale - con esclusione dell'ex canone ricognitorio e non ricognitorio";

c) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione:

- del Disciplinare di gara;
- del Capitolato Speciale d'Appalto;
- del Documento di gara unico europeo - D.G.U.E.;
- della Domanda partecipazione;
- delle Schede di Offerta Economica;
- nonché dell'ulteriore documentazione di gara, ovvero Codice di comportamento Dipendenti del Comune di Vigevano, Informativa privacy e Patto d'integrità;

Richiamato:

- l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Tutto ciò premesso e richiamato

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/03/2022: "Bilancio di previsione 2022 – 2024 - Approvazione";

Vista la deliberazione di G.C. n. 335 del 29/12/2021: "Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione provvisoria dei fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2022";

DETERMINA

1) - di non dar corso all'approvazione della "*Proposta di aggiudicazione della gara per affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, Canone Unico Patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale. CIG 9020562340.*" pervenuta il 9.3.2022 ed acquisita al P.G. di questo Ente con il n.ro 16479, posto che non stati offerti dalla Centrale unica di Committenza di Garlasco (*rectius* dalla Commissione di gara) valutazioni ulteriori o elementi di fatto tali da superare le argomentazioni contenute nella precitata nota P.G. n. 17900 del 15.3 u.s., con cui il R.U.P. aveva espresso parere negativo in merito all'approvazione della precitata proposta sulla scorta di quanto era emerso in sede di controllo sulle attività compiute dalla Commissione;

2) - di procedere, conseguentemente alla riedizione, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del Codice dei Contratti, della procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 95, 133 c. 8 e 173 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, per l'affidamento "*dei servizi gestione, accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva, canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria (compresa la materiale affissione dei manifesti) e canone mercatale - con esclusione dell'ex canone ricognitorio e non ricognitorio*";

3) - di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione:

- del Disciplinare di gara;
- del Capitolato Speciale d'Appalto;
- del Documento di gara unico europeo - D.G.U.E.;
- della Domanda partecipazione;
- delle Schede di Offerta Economica;
- nonché dell'ulteriore documentazione di gara, ovvero Codice di comportamento Dipendenti del Comune di Vigevano, Informativa privacy e Patto d'integrità;

4) - di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*bis* del D.lgs. n. 267/2000;

5) - di attestare che la presente determinazione è esecutiva alla data di sottoscrizione.

6) Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

7) Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA, CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI) E CANONE MERCATALE - CON ESCLUSIONE DELL’EX CANONE RICOGNITORIO E NON RICOGNITORIO. MANCATA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EX ART. 33, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E I..
Ufficio Proponente	Servizio “Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate”
Responsabile istruttoria\procedimento	Dott.ssa Cinzia Moscardin

[Lì, 07/04/2022](#)

[IL DIRIGENTE](#)
[DORISI ENRICA](#)
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E I.PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA,CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - CON ESCLUSIONE DELL'EX CANONE RICOGNITORIO E NON RICOGNITORIO. MANCATA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EX ART. 33, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. EI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Vigevano, li 07/04/2022

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L'ATTO E' ESECUTIVO